



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO

composta dai magistrati:

Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 318/2021

TRA

rappresentato e difeso dall'avv.to [REDACTED]

APPELLANTE

E

I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

APPELLATO

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza del 22.9.2020 il Tribunale di Foggia, giudice del lavoro, rigettava l'opposizione avverso l'avviso di addebito 343 2012 0001183319 000, formato il 9.6.2012 e notificato il 23.6.2012, con il quale l'INPS chiedeva a [REDACTED] il pagamento di € 27.290,95 per i contributi riferiti al periodo secondo trimestre 1993-terzo trimestre 1996.

Avverso tale sentenza [REDACTED] interponeva appello in data 9.3.2021 per i motivi di seguito indicati.

Inps si costituiva instando per il rigetto dell'opposizione.

In data odierna – previa trattazione della controversia tempestivamente disposta per iscritto, ai sensi dell’art. 221, 4° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, in l. 17 luglio 2020, n. 77 – si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva alla pubblicazione del dispositivo in forma cartacea mediante deposito in Cancelleria.

In punto di fatto occorre premettere che, con ricorso del 29.6.2012, il deduceva a sostegno dell’opposizione la nullità dell’avviso di addebito per mancanza dei requisiti formali (codice fiscale del contribuente, anno e periodo di riferimento del credito, imposto distinto per periodo e riparto tra quota capitale sanzioni ed interessi, sottoscrizione etc); l’infondatezza della pretesa e la prescrizione del credito, trattandosi di contribuzione riferita agli anni 1993 – 1996 richiesta per la prima volta con l’avviso di addebito opposto notificato il 23.6.2012.

Il Tribunale di Foggia riteneva infondate le eccezioni sollevate dal ricorrente e, preliminarmente, che l’avviso opposto indicava tutti i profili formali richiesti per la validità dell’atto.

Nel merito, il Tribunale considerava del tutto generici e pertanto inidonei ad inficiare le ragioni poste a fondamento della pretesa i vizi di merito, essendo incontestato e documentato che la ditta con matricola 0317921, nel periodo in contestazione era iscritta alla Gestione Agricola Datori di Lavoro.

Quanto all’eccepita prescrizione, il giudice di prime cure osservava che “anche a voler applicare il termine di prescrizione quinquennale, i contributi erano già stati richiesti con la missiva datata 17.5.2010 pervenuta al ricorrente il 31.5.2010 e relativa proprio all’omissione contributiva di cui al successivo avviso di addebito. Rispetto alla notifica di tale ultimo atto (31.5.2010) il successivo avviso di addebito è stato notificato entro il termine di prescrizione quinquennale (23.6.2012) e l’eventuale prescrizione anteriore al 31.5.2010 andava fatta valere opponendosi alla notifica della verifica della situazione contributiva datata 17.5.2010, con la conseguenza che l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata”.

In ultimo, con riferimento alla contestazione sollevata dal ricorrente ai sensi dell’art. 2719 e 2712 c.c., rilevava che tale contestazione non sembrava attenere al documento indicato (datato 17.5.2010 allegato 4 della produzione INPS) e, pertanto, non poteva essere

considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento quella formulata nel giudizio.

Il censura quella parte di sentenza in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione così motivando: "sul punto è sufficiente osservare che anche a voler applicare il termine di prescrizione quinquennale i contributi di cui si discute sono già stati richiesti con la missiva datata 17.5.2010 pervenuta al ricorrente il 31.5.2010 (cfr. allegato 4 produzione di parte resistente) e relativa proprio all'omissione contributiva di cui al successivo avviso di addebito. Rispetto alla notifica di tale ultimo atto (31.5.2010) il successivo avviso di addebito è stato notificato entro il termine di prescrizione quinquennale (23.6.2012) e l'eventuale prescrizione anteriore al 31.5.2010 andava fatta valere opponendosi alla notifica della verifica della situazione contributiva datata 17.5.2010".

L'appellante sostiene che il primo giudice è incorso in errore nel momento in cui non ha considerato prescritti i crediti contributivi. In particolare, illustra che la missiva, presa in considerazione nella sentenza di prime cure, è datata 17 maggio 2010 e pervenuta al ricorrente in data 31 maggio 2010. Perciò, considerato che i contributi sono riferiti agli anni 1993 e 1996, la suddetta missiva è stata ricevuta dal a distanza di quasi 15 anni dalla presunta maturazione dell'ultimo credito contributivo richiesto.

L'appellante impugna inoltre quella parte della sentenza in cui il Tribunale ha statuito che la contestazione sollevata dal ai sensi degli artt. 2719 e 2712 c.c. non fosse inerente al documento datato 17.5.2010 ma solo alla copia dei versamenti su condono effettuati mediante mod. F24 e alla comunicazione n.0060865 notificata il 27.5.1997 depositati dall'INPS.

Il Giudice ha aggiunto che, nel caso di specie, i documenti prodotti in copia dall'Inps hanno la stessa efficacia probatoria degli originali non avendo, il disconoscimento effettuato, rispettato le modalità e i termini imposti dagli artt. 214 e 215 c.p.c. Con riferimento a tale parte di motivazione, dunque, l'appellante sostiene di non aver mai presentato la domanda di condono e di non aver effettuato i relativi pagamenti e che, infatti, l'INPS non ha assolto all'onere probatorio producendo solo la copia dei versamenti effettuati su condono. A tal riguardo, il assume di aver prontamente disconosciuto i documenti in primo grado.

Aggiunge, inoltre, che la comunicazione n.0060865 del 27 maggio 1997 non era mai stata ricevuta. Con riferimento ai documenti appena citati, sostiene l'appellante che il disconoscimento risultava essere perfettamente idoneo a privare gli stessi dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c., contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.

L'appello è fondato ed i motivi, strettamente connessi tra loro, vanno trattati congiuntamente.

Innanzitutto, va rilevato il passaggio in giudicato della sentenza con riferimento al rigetto dell'eccezione formulata in primo grado sulla nullità dell'avviso di addebito per mancanza dei requisiti formali.

Trattando ora il merito della questione, il Collegio rileva che nella memoria di costituzione l'Inps adduce a riprova della fondatezza del credito la presentazione da parte del di due domande di condono, una datata 30.5.1997 e l'altra il 21.10.1999. In seguito alle domande, il avrebbe provveduto a effettuare pagamenti rateali fino al 2009, dei quali risulta copia dei versamenti su condono effettuati mediante mod. F24. L'Istituto ha sostenuto che, successivamente all'interruzione dei pagamenti, l'appellante ha ricevuto due comunicazioni di sollecito di pagamento, idonee all'interruzione della prescrizione; una in data 12.8.2005 e l'altra in data 31.5.2010.

Riguardo a tali circostanze dedotte dall'Istituto, la Corte rileva la correttezza di quanto affermato dall'appellante poiché l'INPS non ha mai depositato in atti la prova dell'esistenza di tali domande di condono, datate 30.5.1997 e 21.10.1999, che avrebbero dato luogo all'interruzione della prescrizione.

Perciò, giustamente l'appellante ha ritenuto di disconoscere l'unico documento posto a riprova di tali domande di condono che avrebbero dato luogo all'interruzione della prescrizione, ossia la copia dei versamenti su condono effettuati tramite mod. F24 fino al 2009: l'appellante dichiara di non aver mai effettuato tali pagamenti e, in effetti, dalla copia dei versamenti depositata dall'INPS non è possibile dedurre che i pagamenti siano inerenti e riferibili alle domande di condono precitate.

Quanto all'allegato 2 del fascicolo di parte resistente, anch'esso disconosciuto dal deve rilevarsi che la comunicazione n.0060865 datata 27.5.1997 sarebbe stata idonea anch'essa all'interruzione della prescrizione ma solo se fosse stata notificata. Nonostante l'Inps abbia depositato il contenuto della raccomandata A/R, non vi è alcuna prova in atti dell'avvenuta notifica.

Rilevata l'inidoneità degli allegati 1 e 2 depositati nel fascicolo di primo grado dall'INPS, la Corte osserva che gli unici atti di cui risulta effettiva prova nonché l'avvenuta notifica, sono le comunicazioni datate 28.7.2005 e 17.5.2010, idonee all'interruzione dei termini prescrizionali.

Partendo da questo presupposto, non può non rilevarsi come avvenuta la prescrizione del credito, essendo trascorso il termine quinquennale ai sensi della l. n. 335/95 art.3, commi 9 e 10 rispetto ai contributi relativi agli anni 1993-1996 a fronte della missiva di costituzione in mora del 28.7.2005 e del 17.5.2010.

Alla luce di tali rilievi, in assenza di prove di atti interruttivi precedenti ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve reputarsi prescritto l'intero credito vantato dall'INPS, stante il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9 e 10, l. 355/95. Infatti, l'art. 2946 c.c. statuisce che la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente. Nel caso dei contributi previdenziali la L. n. 335 del 1995 cit., art. 3, comma 9 prevede che "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria". Occorre rimarcare, inoltre, che la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento non determina alcun effetto di conversione del termine di prescrizione quinquennale in quello ordinario decennale ai sensi dell'art 2953 (e lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall' 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto -art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).

Sul punto occorre rammentare la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016, la quale stabilisce che "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio,

pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

Pertanto, il ricorso di gravame proposto dal _____ è fondato e va riformata l'impugnata sentenza, accogliendo l'opposizione all'avviso di addebito n.343 2012 0001183319 000 notificato il 23.6.2012.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellato.

P.Q.M.

Accoglie l'appello proposto da _____ con ricorso del 9.3.2021 avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 22.9.2020 nei confronti dell'INPS e, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'avviso di addebito notificato in data 23.6.2012 all'appellante;
condanna l'INPS al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quelle di primo grado, in complessivi € _____ e quelle di questo grado in complessivi € _____ oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. _____ dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Bari il 17.10.2022

Il Presidente relatore

Dott. Manuela Saracino